

**Sentenza n. 214/2004.**

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE  
SEZIONE CIVILE-CONTROVERSIE DEL LAVORO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trieste, sezione civile-controversie del lavoro, nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Annalisa Barzazi, all'udienza del 28 maggio 2004 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 393/03, promossa con ricorso depositato in data 20.5.2003;

DA

X, rappresentato e difeso dall'avv. x, presso quest'ultimo domiciliato, per procura a margine del ricorso;

ricorrente;

CONTRO

Y, in persona del Presidente y, rappresentata e difesa dall'avv. y, presso lo stesso domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

resistente.

In punto: impugnazione di sanzione disciplinare.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: a) annullare la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione inflitta al sig. x con provvedimento dd. 5.8.2002, in quanto illegittima. B) (omissis); c) condannare la convenuta a rifondere integralmente al ricorrente le spese processuali per diritti, onorari, spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Per la resistente: nel merito ed in principalità: 1) respingere integralmente ogni domanda formulata con il ricorso depositato in data 20.5.2003 siccome integralmente infondata e, per quanto attiene alla richiesta restitutoria dell'importo capitale di €488,47, errata nell'individuazione del titolo di addebito al lavoratore. 2) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[omissis]

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di annullamento della sanzione è fondata e merita accoglimento.

La condotta del lavoratore che ha determinato l'irrogazione della sanzione è rappresentata dall'invio all'Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina, Dipartimento di prevenzione, di una lettera di sollecitazione di intervento, che la società datrice di lavoro, nella contestazione di addebiti, ha ritenuto denigratoria, non rispettosa della verità oggettiva e lesiva per la sua immagine, con conseguente adozione della sanzione non espulsiva più grave. Nel processo si è in particolare sottolineato che non competeva al ricorrente, che non rivestiva la qualifica di rappresentante sindacale aziendale, sollecitare l'intervento dell'ente pubblico, essendo a lui consentito di esternare i suoi timori unicamente attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Si rileva in primo luogo che, quantunque il teste x, preposto all'ufficio vertenze UGL, abbia confermato che la citata associazione sindacale non ha sottoscritto il contratto collettivo applicato dalla società resistente, tuttavia dalla sua deposizione è emerso che la nomina del X a rappresentante sindacale aziendale non è mai stata contestata dalla Y e che il ricorrente ha sempre esercitato le relative prerogative sindacali.

Ai sensi dell'art. 9 della L. 20.5.1970 n. 300, alle rappresentanze sindacali aziendali compete il potere di controllare nell'azienda l'adozione delle misure di prevenzione e di attivarsi presso le autorità competenti quando dette misure non siano state adottate o si rivelino inidonee. Quanto ai rapporti tra

tale norma e i successivi artt. 18 e 19 del D.L.vo 19.9.1994 n. 626, non pare condivisibile la tesi, sostenuta da parte della dottrina, di un'abrogazione tacita da parte della normativa sopravvenuta, ove si consideri che il citato D.L.vo appare ispirato dal fine di potenziare il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro, valorizzando gli aspetti partecipativi. Va considerato poi, che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il fatto che le norme sopra citate consentano alle rappresentanze sindacali aziendali e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il citato controllo sulle misure di prevenzione non esclude che anche i lavoratori uti singuli possano agire in giudizio per ottenere l'adozione da parte del datore di lavoro delle misure idonee a tutelare la propria integrità fisica, atteso che la salute costituisce un diritto primario assoluto (Cass., sez. lav., 9.10.1997, n. 9808).

A fronte della violazione dei doveri di diligenza e fedeltà contestata dalla società datrice di lavoro, è necessario valutare la portata oggettiva del fatto addebitato, le circostanze in cui è stato commesso, l'intensità dell'elemento intenzionale, nonché la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta.

Il teste Z, collega del X, ha riferito di avergli più volte rappresentato delle situazioni che a suo avviso rappresentavano dei pericoli, in particolare in relazione alle macchine per il taglio dei formaggi e alle scaffalature. W, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha ricordato che il X gli riferì alcune situazioni che riteneva "a rischio" nel suo reparto (non corretto funzionamento delle macchine, scansie pericolanti, scalette non funzionanti); il teste ha dichiarato di non aver compiuto alcun accertamento sulla fondatezza delle citate segnalazione, limitandosi a "girarle" al V, responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione, il quale peraltro ha confermato di aver più volte ricevuto note del X nelle quali si segnalavano problemi di sicurezza.

Dalla documentazione prodotta dalla società resistente si evince che in esito al sopralluogo eseguito dall'Unità operativa di prevenzione e sicurezza fu prescritto un aggiornamento della valutazione del rischio sulla movimentazione dei carichi nel reparto salumi e latticini e di ripristinare la funzionalità delle pedane di sollevamento dei carrelli elettrici. Ricevuto l'aggiornamento della valutazione dei rischi, la pratica avviata con la richiesta del X è stata archiviata.

Va sottolineato che nella richiesta di intervento inviata all'A.S.S. n. 1 Triestina, il X si esprime in termini "dubitativi" citando le segnalazioni dei colleghi relative a "presunte mancate applicazioni della legge 626"; se è pur vero che il ricorrente ricorre a toni enfatici ed eccessivi, nondimeno accompagna gli stessi con la precisazione "a mio modo di vedere" e comunque conclude con una richiesta di "verificare se effettivamente l'uso dei nostri macchinari e la nostra sede operativa siano a rischio e comportino possibili insidie alla nostra salute". L'utilizzo di espressioni dubitative e l'esplicito riferimento alla soggettività delle valutazioni formulate impedisce di attribuire connotati denigratori alla citata richiesta di intervento; va poi sottolineato che il ricorrente ha interessato l'ente pubblico preposto alla vigilanza, di talchè risulta difficilmente prospettabile quella non meglio circostanziata lesione all'immagine dell'impresa. Si osserva, peraltro, che le sentenze di legittimità citate dalla resistente non possono certo avvalorare l'affermazione di aver adottato una sanzione più tenue rispetto a quella espulsiva invece adeguata al fatto: esse riguardano, infatti, fattispecie di accuse diffamatorie concernenti fatti di rilevanza penale di particolare gravità che i lavoratori avevano divulgato come veri mediante la stampa o il mezzo televisivo.

Sotto il profilo soggettivo, va considerato che effettivamente il X aveva effettivamente raccolto le lamentele di qualche lavoratore e che ne aveva riferito al N, il quale tuttavia, nonostante il ruolo rivestito, non si era curato di verificare personalmente la fondatezza delle stesse, e che, infine, il verbale d'ispezione ha evidenziato un aumento della frequenza degli infortuni, pur sottolineando tuttavia la minor gravità degli stessi.

Il comportamento del ricorrente, pertanto, valutato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, non integra una violazione significativa dei doveri di cui agli artt. 2104, 2105 c.c.; ne consegue l'illegittimità della sanzione inflitta, che deve essere annullata.

Le spese, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni inflitta al ricorrente con provvedimento del 5.8.2002;
- condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi €761,12, di cui €279,93 per diritti di procuratore, €412,00 per onorari di avvocato, €69,19 per rimborso ex art. 15 tariffa, oltre a I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Trieste il 28 maggio 2004.

Il Giudice  
Dott.ssa Annalisa Barzani

Il Cancelliere  
Depositata in cancelleria 17 GIU. 2004  
Il Cancelliere